



**IL TRIBUNALE DI NOVARA  
SEZIONE CIVILE**

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente  
dott.ssa Guendalina PASCALE giudice rel. ed est.  
dott.ssa Elisa TOSI giudice

In ordine al reclamo proposto da

**Giovanni Gattulli**, elettivamente domiciliato in Nilano, viale Coni Zugna n. 36, presso lo studio dell'Avv. Enrico Visciano, che lo rappresenta e difende per procura in atti

**-reclamante-**

**CONTRO**

**Giuseppe Rina**, elettivamente domiciliato in Novara, B.do Lamarmora n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Mario Monteverde e Michele Franzosi, che lo rappresentano e difendono per procura in atti

**-resistente-**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.4.13, letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

L'odierno reclamante ha proposto ricorso ex artt. 1168 cc e 703 cpc, chiedendo di ordinare al sig. Giuseppe Rina, anche *inaudita altera parte*, la rimozione del cancello apposto nel cortile interno dell'immobile ove risiede, nonché, nel merito, di condannarlo alla rifusione dei danni quantificati in euro 5.000,00.

Il sig. Gattulli ha dedotto le seguenti circostanze a sostegno della propria pretesa:

- a) di risiedere a Cerano, piazza Madonna, n. 11, unitamente alla propria famiglia;
- b) di essersi avveduto nel mese di ottobre del 2012 dell'intervenuta erezione di un cancello munito di serratura nel cortile interno dell'immobile ove risiede;
- c) di non essere in possesso delle chiavi della serratura e di non poter, conseguentemente, accedere a parte del cortile interno e alla propria cantina;
- d) che il comportamento posto in essere da controparte integra spoglio ex art. 1168 cc.

Il sig. Rina si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza di controparte dalla proposizione dell'azione e contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Il resistente ha dedotto, in particolare:

- che il cancello per cui è causa è stato eretto nel 1996;
- che, quanto al *fumus boni iuris*, il cancello medesimo non conduce ad alcuno spazio di proprietà di controparte, bensì a un locale di proprietà esclusiva del resistente.

Il Giudice di prime cure ha accolto la tesi del resistente, in base alle affermazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio libero all'udienza del 17.1.13, che hanno smentito sia il posizionamento del cancello nel 2012, sia la proprietà del locale sottostante al medesimo cancello da parte del sig. Gattulli.

Il ricorrente in primo grado ha, quindi, interposto reclamo avverso il predetto provvedimento, lamentando il mancato interrogatorio libero del resistente e il mancato esame del merito del ricorso.

Il sig. Giuseppe Rina, costituitosi anche nel presente procedimento, ha contestato quanto dedotto da parte reclamante, concludendo per il rigetto del reclamo e per la condanna alla rifusione delle spese di lite.

In generale, l'art. 1168, co. 1, cc statuisce che l'azione di reintegrazione deve essere esercitata entro l'anno dal sofferto spoglio.

Con riguardo al profilo del termine di decadenza testè indicato, la giurisprudenza ha negato la possibilità per il Giudice di rilevare d'ufficio l'avvenuto decorso dello stesso, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti (v. sul punto Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 10968 del 20/12/1994). Pertanto l'inosservanza del termine deve essere eccepita dal convenuto, con la conseguenza che in tal caso spetta all'attore provare la tempestività dell'azione proposta costituendo l'osservanza di detto termine presupposto per la proponibilità dell'azione stessa (v. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 3053 del 13/03/1992).

Ai fini della tempestività dell'azione, poi, deve farsi riferimento al giorno del deposito in cancelleria del ricorso e non a quello successivo della notificazione del ricorso stesso con il decreto di fissazione della comparizione delle parti, atteso che detto deposito segna l'esercizio del diritto da parte dell'istante ed al contempo la instaurazione del procedimento possessorio (v. Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 10936 del 04/11/1993).

Nel caso in cui lo spoglio si sia estrinsecato non in un unico atto, ma in plurimi atti, si pone l'ulteriore questione se il termine decorra dal primo o dall'ultimo di essi. A tale

proposito bisogna distinguere tre ipotesi: se gli atti sono tra loro autonomi e ciascuno integra una distinta fattispecie di spoglio, se gli atti sono tra loro autonomi ma insufficienti, singolarmente, ad integrare gli estremi dello spoglio o, infine, se gli atti sono tra loro connessi in modo da formare un'azione unica a carattere continuativo.

Nel primo caso, infatti, il termine decorre ex novo per ognuno degli atti-fattispecie di spoglio (v. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 4730 del 27/05/1987); nel secondo il termine decorre dall'ultimo atto, che è quello che ha realizzato materialmente lo spoglio e nell'ultimo decorre dal primo degli atti, con la conseguenza che quelli successivi non comportano un nuovo decorso del termine (v. ex plurimis, per la chiarezza espositiva, Cass. Civ., Sez. 2, sentenza n. 901 del 15/02/1986 e, da ultimo, Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 12173 del 12/08/2002).

In tale ultima fattispecie la connessione tra gli atti deve essere sia oggettiva (e cioè essi devono essere tutti diretti a realizzare un'unica fattispecie di turbativa), sia soggettiva (cioè i medesimi devono essere posti in essere da un unico autore), perché solo se sussistono entrambi i profili di connessione si può affermare che gli atti si manifestano come realizzazione di un medesimo iter esecutivo.

In applicazione dei principi suesposti, deve concludersi per il rigetto del reclamo proposto dal sig. Giovanni Gattulli in quanto infondato.

All'udienza del 17.1.13 lo stesso ha, infatti, ammesso che il cancello in ferro sarebbe stato eretto non già, come affermato in ricorso, nel mese di ottobre del 2012, bensì qualche anno prima, così non solo non assolvendo al proprio onere probatorio inerente la dimostrazione della tempestività dell'azione proposta, ma, al contrario, confermando l'intervenuto decorso del termine previsto dall'art. 1168 cc.

Quanto alle spese di lite, Giovanni Gattulli, soccombente anche in questo grado di giudizio, deve essere condannata a rifondere a tale titolo a Giuseppe Rina le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva ed euro 1.400,00 per la fase decisoria) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7 DM 20.7.12, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia.

A norma dell'art. 13, co. 1quater DPR 115/2002, infine, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei

presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

All'art. 1, co. 18 della L. n. 228/2012 è, quindi, specificato, che il precitato disposto si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e al successivo comma 561 detta data viene fissata al 1° gennaio 2013.

In ossequio ai principi sopra citati, essendo il reclamo stato proposto in data 31.1.13 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della cd. Legge di stabilità, atteso l'esito dello stesso, occorre dare atto della sussistenza del presupposto, a carico del reclamante, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

visto l'art.669terdecies c.p.c.

Rigetta il reclamo proposto da Giovanni Gattulli perché infondato.

Condanna Giovanni Gattulli a rifondere a Giuseppe Rina le spese del procedimento, che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00, oltre CPA ed IVA come per legge.

Dà atto della sussistenza del presupposto, a carico di Giovanni Gattulli, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Si comunichi.

Novara, 4/4/2013

Il Presidente

(Dott. Bartolomeo Quatraro)



Il Giudice relatore ed estensore

(Dott.ssa Guendalina Pascale)

Tribunale di Novara  
Deposito in Cancelleria  
Rev. II 16.4.2013  
ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Antonella D'ALESSIO